



# **COMUNE DI BOTRICELLO**

*(Provincia di Catanzaro)*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE**

*Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. ....del .....2018*



## *Comune di Botricello*

*(Provincia di Catanzaro)*

Art.1	<b>Ambito di applicazione</b>
Art.2	<b>Definizioni</b>
Art.3	<b>Competenze degli uffici comunali</b>
Art.4	<b>Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante</b>
Art.5	<b>Durata delle concessioni</b>
Art.6	<b>Concessioni temporanee</b>
Art.7	<b>Area mercatale ed orario di vendita</b>
Art.8	<b>Modalità di svolgimento dell'attività e Obblighi dell'operatore</b>
Art.9	<b>Aspetti igienico sanitari</b>
Art.10	<b>Vendita a mezzo di veicoli</b>
Art.11	<b>Decadenza, revoca e sospensione della Concessione</b>
Art.12	<b>Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse</b>
Art.13	<b>Tariffe</b>
Art.14	<b>Commissione Mercatale</b>
Art.15	<b>Disposizioni finali</b>



# *Comune di Botricello*

(Provincia di Catanzaro)

## **Articolo 1 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 Giugno 1999 n° 18 e del D.lgs. 31 marzo 1998 n.114 che dettano le norme in materia di commercio su aree pubbliche.

## **Articolo 2 Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per **commercio sulle aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) Per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) Per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) Per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- e) Per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- f) Per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) per **operatore con posteggio**: il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessioni per dieci anni;
- h) per **operatore itinerante**: il soggetto in possesso dell'autorizzazione del commercio su aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- i) per **concessione**: l'atto comunale che consente l'utilizzo del posteggio nell'ambito del mercato o della fiera;
- l) per **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- m) per **spunta**: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolare della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- n) per **Spuntista**: si intende l'operatore non assegnatario di posteggio, il quale si presenta all'inizio dell'orario di vendita ed aspira ad uno dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente



*Comune di Botricello*

*(Provincia di Catanzaro)*

### **Articolo 3 Competenze**

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita direttamente tramite i propri uffici o nelle altre forme previste dall'ordinamento assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore Commercio e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

### **Articolo 4 Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante**

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 D.lgs 114/98, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) nei mercati comunali, su posteggi dati in concessione per 10 anni;
- b) su posteggi assegnati in occasione di sagre e fiere;
- c) nei posteggi fuori mercato;
- d) nei chioschi o box o altre strutture fisse ricadenti su aree pubbliche;
- e) in forma itinerante.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Tale autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

### **Articolo 5 Durata delle concessioni**

Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate con atto espresso, fatte salve diverse disposizioni normative di cui all'art 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010;

Qualora il Comune con apposita e motivata deliberazione decida di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi nei mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni.



*Comune di Botricello*

*(Provincia di Catanzaro)*

## **Articolo 6**

### **Concessioni temporanee**

Le concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nei seguenti casi:

- a) in coincidenza delle festività natalizie e pasquali nell'ambito di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento e strumento di promozione del commercio su aree pubbliche;
- c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Le concessioni saranno rilasciate tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.


## **Articolo 7**

### **Area mercatale ed orario di vendita**

1. Il mercato si svolge durante l'intero anno solare con cadenza settimanale nella giornata di Giovedì nell'area che comprende un tratto di Via Piave.
2. L'area che sarà individuata nel dettaglio con provvedimento gestionale, comprende una superficie complessiva di circa mq....., beneficia di n..... posteggi così suddivisi:
  - posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari;
  - posteggi riservati alla vendita di prodotti non alimentari;
  - posteggi riservati ai coltivatori diretti \*;
- 3.\* I posteggi riservati ai produttori agricoli (Legge 9 febbraio 1963 n. 59 *"Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti"* D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo"*) che esercitano la vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo, possono essere concessi esclusivamente a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio sez. agricola.  
L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori avviene su relativa richiesta sulla base delle disponibilità e secondo il criterio cronologico, della presentazione dell'istanza.  
Gli agricoltori diretti possono vendere al dettaglio i prodotti provenienti dalle rispettive aziende nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 228/01.
4. Gli operatori titolari di concessione di posteggio durante l'intero anno solare con cadenza settimanale devono essere presenti sull'area entro le ore 7.00.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.30 alle ore 14.00 nel periodo estivo, nel periodo invernale l'orario di accesso è fissato alle ore 7.30 e l'orario di vendita è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

5. Qualora l'operatore non sia presente al mercato entro l'orario indicato ai commi 3, il relativo posteggio viene assegnato per l'intero orario lavorativo ai soggetti di cui all'art. 2 lettera n.



6. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 28 lett. a) e b) del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti".

Questa è determinata dalle volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione del posteggio si fa riferimento alla maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica, quale risultante dal Registro Imprese presso la C.C.I.A.A (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), in caso di ulteriore parità si provvederà mediante sorteggio.

I posteggi vincolati a merceologia specifica (alimentari - non alimentari - produttori agricoli) non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

Nell'ambito del mercato:

- a. L'esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante di sua scelta fra quelli disponibili;
- b. Il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.

Le presenze maturate in qualità di spuntista, che danno titolo per ottenere un'autorizzazione ed una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

Ai fini dell'attestazione del numero di presenze di spunta, la mancata assegnazione di posteggio al richiedente spuntista per mancanza di disponibilità giornaliera vale, in ogni caso, come presenza di spunta.

Gli "spuntisti", al fine di accedere all'assegnazione degli spazi, dovranno presentarsi presso l'Ufficio preposto entro le ore 7.00 nel periodo estivo ed entro le ore 7.30 nel periodo invernale e lì provvedere al pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo del posteggio.

Il luogo e le modalità di pagamento saranno individuate dai preposti uffici comunali.

7. Il singolo posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti entro un'ora dopo il termine fissato per la chiusura delle vendite.

8. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso dell'Amministrazione Comunale.

Per un eventuale scambio di posteggio, gli operatori interessati devono presentare al comune domanda congiunta, dalla quale deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.

L'ufficio preposto, verificate le necessarie compatibilità anche in relazione alla suddivisione del mercato nei settori merceologici, potrà, previa verifica del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica e alla regolarità della posizione dei richiedenti in ordine ai pagamenti del canone di concessione,

accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

9. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo il mercato non viene effettuato.

Il Sindaco, con ordinanza può autorizzare l'effettuazione del mercato anche in tali giornate festive o fissare un diverso giorno di mercato.



*Comune di Botricello*

*(Provincia di Catanzaro)*

## **Articolo 8**

### **Modalità di svolgimento dell'attività e Obblighi dell'operatore**

I posteggi dovranno essere delimitati a cura del Comune, mantenendo una distanza minima di mt. 1, l'uno dall'altro.

Dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza al fine di garantire l'incolumità dei cittadini residenti, degli operatori e dei frequentatori del mercato.

1. L'operatore non può, per nessun motivo:

a) eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato;

b) cedere ad altri, tutto o parte del proprio posteggio;

c) occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta e al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.

2. L'operatore ha facoltà di inserire il proprio veicolo nell'area del posteggio assegnato con l'obbligo di collocarlo a spalla con l'automezzo del posteggio retrostante.

In ogni caso non deve ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

3. L'operatore è tenuto ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

4. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire gli accessi pedonali all'area del mercato.

5. La tenda o la tettoia a protezione della struttura di vendita deve essere collocata ad un'altezza di almeno metri 2,20 da terra e deve essere contenuta obbligatoriamente nei limiti della superficie assegnata.

Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui.

6. Le violazioni delle prescrizioni di cui ai precedenti commi sono sanzionate ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D, Lgs. n. 114/98.

7. Il commercio dei prodotti alimentari può essere esercitato esclusivamente sulle aree ad esso dedicate, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie ed è soggetto alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.

8. E' vietato porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari.


9. L'operatore deve esibire l'originale dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.

L'eventuale subentrante, fino al rilascio dell'autorizzazione è tenuto ad esibire, ai fini dell'esercizio dell'attività, la ricevuta originale di presentazione della comunicazione di sub-ingresso.

L'esibizione della semplice copia fotostatica dell'autorizzazione, ancorché autenticata, non consente l'esercizio dell'attività mercatale.

10. Con l'utilizzo del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connesse all'esercizio dell'attività.

11. L'operatore è tenuto ad esercitare la propria attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività.
12. L'operatore è tenuto ad avere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli operatori e degli addetti al mercato.
13. L'operatore è tenuto ad adempiere ed osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge sulla merce esposta.



14. L'operatore non può in alcun caso rifiutare la vendita della merce esposta.
15. L'operatore è tenuto a curare la pulizia e il decoro personale e dei collaboratori nonché quella del banco vendita e delle attrezzature.
16. L'operatore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni impartite dagli Uffici Comunali competenti.
17. L'operatore è tenuto ad avere un comportamento improntato alla correttezza e buona fede.
18. Nelle aree destinate al commercio su area pubblica è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.  
 In deroga a quanto stabilito al comma precedente, ai venditori di dischi, musicassette, radio etc. per lo svolgimento della loro attività di vendita, ed agli eventuali operatori di pubblico intrattenimento autorizzati, è consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non arrecare disturbo alle attività limitrofe ed ai frequentatori dell'area, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.

## **Articolo 9**

### **Aspetti igienico sanitari**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.

L'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie.

I Concessionari devono curare che i rispettivi posteggi siano puliti e sgomberi da rifiuti e, comunque, che rimangano nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ivi incluso lo stato della pavimentazione.

La raccolta dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità relative alla raccolta differenziata indicate dall'Amministrazione Comunale.

Alla chiusura del mercato i posteggi devono essere lasciati puliti e nel massimo ordine.

Ai fini del conferimento dei rifiuti dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni locali in tema di raccolta differenziata.

I rifiuti di qualsiasi natura devono essere suddivisi all'interno del posteggio assegnato a ciascun operatore in distinti gruppi quali ad esempio: vetro, carta e cartone, plastica e multi materiale, secco indifferenziato e umido e dovranno essere inseriti in apposite buste che saranno fornite dall'Amministrazione comunale..

Gli operatori dovranno prestare particolare cura alle modalità di conferimento dei cartoni che dovranno essere lasciati vuoti, schiacciati e impilati.



Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sarà sanzionato da parte della Polizia Locale a norma delle vigenti disposizioni.



*Comune di Botricello*

*(Provincia di Catanzaro)*

## **Articolo 10**

### **Vendita a mezzo di veicoli**

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati, in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione; E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

## **Articolo 11**

### **Decadenza, revoca e sospensione della Concessione**

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore:
  - a) sopravvenuta mancanza in capo al titolare, ad uno dei legali rappresentanti in caso di società, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 114/98;
  - b) mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di rilascio.  
Tale termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi, su richiesta motivata da impedimento fisico dell'intestatario dell'autorizzazione e adeguatamente documentata;
  - c) perdita della qualità di agricoltore diretto.
  - d) non sia in regola con i pagamenti del canone di concessione.  
Per i mancati pagamenti l'Amministrazione comunale avvierà anche le procedure di riscossione coattiva.
2. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme indicate nel presente articolo, la revoca è comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedure previste dalla Legge 241/90.  
Il concessionario ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento dell'avviso di apertura del procedimento di revoca, per presentare le proprie osservazioni.  
Decorso il periodo, si dispone il provvedimento di revoca.
3. La Concessione è sospesa per un massimo di venti giorni in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento e per le violazioni di cui al D. Lgs, n. 114/98, art. 29.

La recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'art 29 comma 3 D.Lgs. n. 114/98, si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto all'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione.

## **Articolo 12**

### **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

Il Comune può revocare la concessione del singolo posteggio e la conseguente eliminazione del posteggio medesimo per motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte esigenze organizzative, senza oneri per il Comune. In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere, se disponibile, un altro posteggio nell'area mercatale, con superficie non inferiore alla precedente laddove possibile, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;



- b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.  
Si dovrà comunque, ove possibile, tenere conto delle scelte dell'operatore.  
Il nuovo posteggio dovrà avere la stessa superficie del precedente.

## **Articolo 13**

### **Tariffe**

Le tariffe per la concessione dei posteggi sono determinate dai preposti uffici comunali.

Le tasse per la concessione del suolo pubblico saranno pagate da ogni operatore, assegnatario del posto, all'inizio di ogni mese.

In caso di mancato pagamento l'Ufficio competente al rilascio della concessione provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento.

Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

Nel caso di eventuali assenze del Concessionario, a causa di forza maggiore, debitamente documentate da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, la diaria dei giorni di assenza sarà scomputata nel mese successivo.

L'Amministrazione, mediante i preposti uffici, si riserva la facoltà di procedere a controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte ai sensi del DPR 445/2000.

## **Articolo 14**

### **Commissione Mercatale**

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione e all'esercizio del Commercio su aree pubbliche, ed all'applicazione del presente regolamento, è istituita la Commissione Mercatale prevista dalla Legge Regionale 11 Giugno 1999 n° 18, così costituita:

- a) Sindaco o Assessore Delegato in materia che ricopre il ruolo di Presidente;
- b) Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive, che ricopre il ruolo di presidente in caso di assenza del Sindaco o dell'Assessore;
- c) Un dipendente con funzioni di segretario;
- d) Responsabile della Polizia Municipale o suo delegato,
- e) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

Qualora le associazioni di cui alle lettere d), e) non raggiungessero l'accordo per la designazione dei loro rappresentanti, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a), b), c).

## **Articolo 15**

### **Disposizioni finali**

Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in sede fissa.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti normative in materia di commercio su aree pubbliche, di igiene pubblica e di ambiente.